

Avvertenze

Si raccomanda, ove la presente istanza/dichiarazione sia compilata dopo la stampa, di scrivere in stampatello maiuscolo o a macchina e comunque **in modo chiaro e facilmente leggibile**, barrando le caselle richieste e quelle che interessano.

Attenzione - Le eventuali parti incomplete e/o non intelleggibili **saranno ritenute come omesse, determinando, se del caso, l'irricevibilità dell'istanza/dichiarazione, che sarà archiviata senza seguito ed ulteriore comunicazione** - L'istanza/dichiarazione **deve essere inoltre sottoscritta anche in calce alla prima pagina e corredata di fotocopia non autenticata di un documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente del sottoscrittore in corso di validità.**

Modalità di presentazione dell'istanza/dichiarazione - a) per posta raccomandata senza ricevuta di ritorno all'indirizzo: Comune di Regalbuto, Servizio Tributi, P.zza della Repubblica, 1 – 94017 Regalbuto; b) a mezzo fax al n. 0935911336; c) per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) protocolloregalbuto@pec.it; d) mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Regalbuto, P.zza della Repubblica, 1.

Spazio riservato all'ufficio protocollo

Spett.le

Comune di Regalbuto

Servizio tributi

Piazza della Repubblica, 1

94017 - Regalbuto

alla c.a. del Funzionario Responsabile dei tributi

Oggetto: istanza/dichiarazione rateizzazione avvisi di accertamento tributari.

Il/La sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a a

prov. il

residente in

prov. alla via/largo/piazza

n. telefono

indirizzo mail

P.E.C.

nella qualità di erede
della Società/Ditta

legale rappresentante pro tempore

delegato/a

partita I.V.A.

con sede in

codice fiscale

alla via/largo/piazza

prov.

telefono

indirizzo **P.E.C.**

n.

del/la Sig./ra

codice fiscale

nato/a a

prov. il

residente in

prov. alla via/largo/piazza

n.

VISTO

1. il provvedimento di accertamento tributario n. del di € , emesso ai fini I.M.U. (imposta municipale propria) TA.RI.(tassa sui rifiuti) TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili) regolarmente notificato in data ;

2. il provvedimento di accertamento tributario n. del di € , emesso ai fini I.M.U. (imposta municipale propria) TA.RI.(tassa sui rifiuti) TA.S.I. (tributo per i servizi indivisibili) regolarmente notificato in data ;

altri provvedimenti indicati in allegato

CHIEDE

ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e la concessione delle rateizzazioni di pagamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 54/2020 di poter rateizzare la complessiva somma di € , dovuta a Codesto Comune per il pagamento dei superiori provvedimenti accertativi in n. soluzioni mensili di pari importo, comprensive di interessi moratori nella misura di Legge.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., e consapevole, ai sensi dei successivi artt. 75 e 76, della **decadenza dai benefici tributari invocati con la presente dichiarazione e delle sanzioni penali**

segue a tergo

firma del/la dichiarante

Pag. 1 di 2

conseguenti in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

1. di conoscere la nuova disciplina regolamentare in materia di rateizzazione di debiti tributari prevista dall'art. 8 del vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e la concessione delle rateizzazioni di pagamento approvato con la Deliberazione Consiliare n. 54 dell'11 settembre 2020 e di averne compreso ed accettato il contenuto;
2. di trovarsi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica che non consente il pagamento del/i superiore/i provvedimento/i accertativo/i in un'unica soluzione alla/e scadenza/e prevista/e e che ricorrono inoltre le condizioni previste all'art. 8, commi 2 e 3 del citato Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e la concessione delle rateizzazioni di pagamento;
Attenzione: salvo quanto eccezionalmente previsto in deroga, per le persone fisiche e le ditte individuali, la rateizzazione è ammessa qualora l'indicatore I.S.E.E. ordinario, riferito all'anno precedente, rilasciato dall'INPS o da altro soggetto autorizzato, risulti inferiore o uguale ad € 15.000,00 (quindicimila/00) mentre per le persone giuridiche la rateizzazione è ammessa qualora l'indice di liquidità, determinato, sulla base dei dati dell'ultimo bilancio, sommando la liquidità immediata e la liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti, risulti superiore a 0,5 ed inferiore ad 1. Tale indice deve essere attestato da un professionista iscritto all'albo (ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, consulente).
3. di non essere moroso/a per eventuali ulteriori dilazioni di pagamento in corso, riguardanti anche altre entrate comunali, e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dal beneficio per precedenti dilazioni di pagamento accordate da Codesto Comune;
4. di non avere procedure di liquidazione o fallimento in corso, ed in particolare, che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), oppure un'istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter della Legge fallimentare, oppure una domanda di concordato preventivo (art. 161 – Legge fallimentare) oppure una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012);
5. di avere preso visione delle precisazioni sul piano di rateizzazione e sul termine di presentazione dell'istanza, come sotto riportati;
6. di avere preso visione, relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti con questa richiesta e con i relativi allegati, dell'informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e di accettarne i contenuti.

Luogo e data di sottoscrizione

Firma del/la dichiarante

Allegati:



Indicare la tipologia e gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità allegato

Indicare la documentazione allegata, giustificativa dello stato di difficoltà dichiarato (es. certificazione ISEE del nucleo familiare, estratti conto bancari o postali, certificazione di disoccupazione, ultime buste paga, dichiarazione dei redditi, ecc)

Precisazioni sul piano di rateizzazione

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata al protocollo generale dell'ente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del/i relativo/i provvedimento/i di accertamento. La concessione della dilazione di pagamento è in ogni caso soggetta a valutazione e approvazione da parte del Funzionario Responsabile dei tributi il quale, al riguardo, può chiedere ulteriori dichiarazioni o documentazione giustificativa. **La rateazione di debiti di importo superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00) è comunque subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa fidejussoria a mezzo istituto di credito o assicurativo.** Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. Resta comunque escluso dal beneficio della rateazione il debitore già decaduto in conseguenza di rateazioni non onorate.

Informativa privacy (Regolamento UE n. 679/2016)

La presente informativa Le viene fornita, in attuazione della disciplina sopra indicata, per illustrare le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e sull'esercizio dei Suoi diritti e si riferisce al procedimento identificato. Secondo tale normativa, il titolare del trattamento è responsabile che questo avvenga in base ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, criteri di conservazione, integrità e riservatezza. Il titolare del trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione è il Comune di Regalbuto nella persona del Sindaco (con sede in Piazza della Repubblica, 94017, Regalbuto; PEC: protocolloregalbuto@pec.it; centralino: +39 0935911335; fax: +39 0935911336). Il responsabile del trattamento dei dati e della relativa raccolta è il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, nella qualità di Funzionario Responsabile dei tributi (con sede in Piazza della Repubblica, 94017, Regalbuto; fax: +39 0935911336) presso il quale è possibile esercitare ogni diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione. I dati conferiti saranno trattati secondo modalità manuali e informatizzate, da parte dei soggetti appositamente incaricati, per l'istruttoria della dichiarazione da Lei formulata e possono essere oggetto di pubblicazione o comunicazione a terzi nei casi previsti dalla normativa vigente. Tali dati possono essere trattati da soggetti esterni all'ente, a tal fine autorizzati, ai quali il Comune di Regalbuto affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'attività istituzionale espletata, e saranno conservati in conformità alle norme, in ossequio al principio di ultrattività sulla conservazione della documentazione amministrativa. Stante le finalità di natura tributaria ed i precisi obblighi e doveri di Legge, il Comune di Regalbuto, per il tramite dei competenti servizi, si riserva l'espletamento, anche attraverso il trattamento dei dati conferiti e/o degli ulteriori dati personali occorrenti, eventualmente acquisiti in autonomia, delle azioni di accertamento ritenute dovute.

REGOLAMENTO

per la riscossione coattiva delle entrate comunali e la concessione delle rateizzazioni di pagamento approvato con la Deliberazione Consiliare n. **54** dell'**11 settembre 2020**

Articolo 8

Rateizzazione

1. Il Responsabile della gestione del tributo od il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà ed **al ricorrere delle condizioni descritte ai successivi commi 2 e 3**, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che **l'importo minimo della rata non può essere inferiore ad € 100,00 (cento/00)**, secondo il seguente schema:
 - a. fino ad **€ 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione**;
 - b. da **€ 100,01 (centovirgolazerouno)** ad **€ 500,00 (cinquecento/00): fino a tre rate mensili**;
 - c. da **€ 500,01 (cinquecentovirgolazerouno)** ad **€ 1.000,00 (mille/00): fino a sei rate mensili**;
 - d. da **€ 1.000,01 (millevirgolazerouno)** ad **€ 2.000,00 (duemila/00): fino a dodici mensili**;
 - e. da **€ 2.000,01 (duemilavirgolazerouno)** ad **€ 4.000,00 (quattromila/00): fino a diciotto rate mensili**;
 - f. da **€ 4.000,01 (quattromilavirgolazerouno)** ad **€ 6.000,00 (seimila/00): fino a ventiquattro rate mensili**;
 - g. oltre **€ 6.000,01 (seimilavirgolazerouno): fino a trentasei rate mensili**.

La rateazione di debiti di importo superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00) è comunque subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa fidejussoria a mezzo istituto di credito o assicurativo.
2. Per le **persone fisiche e le ditte individuali**, la rateizzazione è ammessa qualora l'indicatore I.S.E.E. ordinario, riferito all'anno precedente, rilasciato dall'INPS o da altro soggetto autorizzato, **risulti inferiore o uguale ad € 15.000,00 (quindicimila/00)**. E' possibile, eccezionalmente, derogare a tale presupposto, qualora siano documentalmente dimostrate eventuali circostanze sopraggiunte che abbiano determinato un significativo cambiamento della condizione reddituale rispetto a quella evidenziata dall'I.S.E.E. (cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare; pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare; decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare, improvvise ed oggettive crisi di mercato anche di carattere locale, ecc).
3. Per le **persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, ecc)** la rateizzazione è ammessa qualora l'indice di liquidità, determinato, sulla base dei dati dell'ultimo bilancio, sommando la liquidità immediata e la liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti, **risulti superiore a 0,5 ed inferiore ad 1**. Tale indice deve essere attestato da un professionista iscritto all'albo (ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, consulente). Eventuali deroghe a tale criterio possono essere accordate soltanto nel caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutarsi sulla base della documentazione prodotta, comprovante lo stato di crisi. La rateizzazione non può comunque essere concessa in caso di società che si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali.
4. Il debitore è tenuto a corrispondere l'importo ammesso a rateazione in soluzioni mensili di pari importo, unitamente agli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, **mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione**.
6. **Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito**. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore è possibile disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita al comma 1.
8. E' possibile altresì accordare ai debitori in regola con il pagamento del piano rateale concesso, nei casi, documentalmente provati, di perdita di lavoro (dipendente) o sfratto esecutivo, ovvero di comprovato peggioramento della situazione economico-finanziaria, la sospensione del piano rateale in corso fino a sei mesi ovvero la riformulazione del medesimo piano rateale, riferito al debito residuo, in conformità allo schema di cui al comma 1.
9. La richiesta di rateizzazione è, di norma, formulata utilizzando gli appositi modelli predisposti dai Soggetti indicati al comma 1, scaricabili dai rispettivi siti istituzionali.
10. Resta comunque escluso dai benefici di cui al presente articolo il debitore già decaduto in conseguenza di rateazioni non onorate.
11. Il Soggetto affidatario della riscossione forzata provvede alla concessione delle rateizzazioni richieste in conformità alla propria disciplina regolamentare.